

CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA 26-03-2014 N° 7044

**Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) – tariffa – determinazione – delibera comunale – carattere –
motivazione – necessità - esclusione**

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA**

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

7044

14



ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B. - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*TRIBUTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 24026/2008

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Cron. 7044

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. ANTONIO MERONE - Presidente - Ud. 05/02/2014
- Dott. DOMENICO CHINDEMI - Consigliere - PU
- Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO - Rel. Consigliere -
- Dott. RAFFAELE BOTTA - Consigliere -
- Dott. MARINA MELONI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 24026-2008 proposto da:

COMUNE DI CHIVASSO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TARO 56, presso lo studio dell'avvocato RAZZANO PAOLA, rappresentato e difeso dall'avvocato CAPIROSSI MASSIMO giusta delega a margine;

- **ricorrente** -

2014

contro

401

SANTORO CARMELO;

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 19/2007 della COMM.TRIB.REG. di TORINO, depositata il 04/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/02/2014 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l'accoglimento dei motivi da 1 a 3 del ricorso,
assorbito il 4°.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia ha ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento per omessa denuncia ed omesso versamento della Tassa smaltimento rifiuti dell'anno 2001, notificata dal comune di Chivasso a Carmelo Santoro, titolare di attività di commercio ambulante con posto fisso presso il mercato settimanale. Il ricorso, con cui il contribuente chiedeva la disapplicazione della delibera di fissazione della tariffa e censurava l'irrogazione delle sanzioni per infedele dichiarazione, è stato parzialmente accolto in primo grado con l'esclusione della maggiorazione del 50% e la declaratoria della debenza delle sanzioni relative al parziale pagamento, e la decisione è stata confermata in appello dalla CTR del Piemonte, con la sentenza indicata in epigrafe, avverso la quale ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Chivasso affidato a quattro motivi. La parte intimata non ha svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 7, co 5, del d.lgs. n. 546 del 1992 e 77, co 2, del d.lgs. n. 507 del 1993, nonché vizio di motivazione, per avere la CTR confermato, in modo apodittico, la decisione di primo grado che aveva esercitato in modo non corretto il potere di disapplicazione degli atti. Il ricorrente, che afferma come la maggiorazione tariffaria costituisca una potestà riconosciuta espressamente dalla legge, rileva che la disapplicazione può

conseguire, solo, alla dimostrazione di vizi di legittimità dell'atto.

2. Col secondo mezzo, si lamenta violazione o falsa applicazione dell'art. 77, co 2 e 3 del d.lgs. n. 507 del 1993, per avere la CTR ritenuto non dovuta la maggiorazione del 50% per il calcolo della tariffa giornaliera della Tarsu. In particolare, prosegue il ricorrente, il regolamento tariffario contempla espressamente la categoria d'uso dei "banchi mercato alimentari" e dei "banchi mercato non alimentari", soggiungendo che non rientra nei poteri dei giudici tributari la valutazione circa l'opportunità di applicare la percentuale di maggiorazione, che si giustifica, in concreto, in riferimento ai maggiori costi di servizio generati dagli ambulanti temporanei.

3. I due motivi, che vanno congiuntamente esaminati, sono fondati. 4. Riferisce il ricorrente che l'atto impositivo deriva dall'applicazione della tariffa regolarmente approvata ed esattamente determinata, mediante un procedimento perfettamente aderente a quello previsto dall'art. 77 del d.lgs. n. 507 del 1992, *id est* mediante la maggiorazione del 50% dell'importo ottenuto dividendo per 365 giorni quello dovuto in riferimento ai rifiuti solidi attribuiti alla categoria contenente voci corrispondenti. 5. Tanto premesso, va rilevato che il potere di disapplicare l'atto amministrativo in relazione alla decisione del caso concreto, che spetta al giudice tributario, può conseguire solo alla dimostrazione della sussistenza di ben

precisi vizi di legittimità dell'atto (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere). 6. Applicando tale principio nella specie, la contestazione della validità dei criteri seguiti dal Comune nell'adottare la delibera non è sufficiente per pervenire alla dichiarazione (incidentale) d'illegittimità della stessa, dovendo, al riguardo rilevarsi che, nell'ambito degli atti regolamentari dei comuni, esiste uno spazio di discrezionalità di orientamento politico-amministrativo, insindacabile in sede giudiziaria 7. Peraltro, questa Corte (Cass. n. 22804 del 2006, ord. n. 26132 del 2011) ha, già, affermato il principio secondo cui non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa di cui all'art. 65 del d.lgs. n. 507 del 1993, poiché la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta -anche se determinabile *ex post*- di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili. 8. Ne consegue che la CTR ha fatto malgoverno del potere di disapplicazione, di cui all'art 7 del d.lgs. 546 del 1992, essendosi, in concreto, sostituita alla p.A. nelle valutazioni di merito.

9. Il terzo motivo, con cui si deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 77, co 4, del d.lgs. 507 del 1993, e vizio di motivazione, per avere la CTR ritenuto, con motivazione contraddittoria, insussistenti le sanzioni per dichiarazione infedele, è fondato: l'accoglimento dei primi due motivi, con la

conferma dell'atto impositivo, rende attuale la debenza della sanzione per infedele dichiarazione, connessa al mancato pagamento dell'importo dovuto, ex art 77, co 4 del d.lgs. n. 507 del 1992.

10. L'accoglimento delle precedenti censura travolge, in conseguenza, il regolamento delle spese disposto dalla CTR, restando, con ciò, assorbito il quarto motivo, col quale il ricorrente ne ha censurato la disposta compensazione.

11. L'impugnata sentenza va, in conclusione, cassata, e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, col rigetto del ricorso introduttivo.

12. Le spese dell'intero giudizio vanno compensate tra le parti, per essersi la giurisprudenza consolidata dopo la proposizione del ricorso introduttivo del giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto, cassa e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2014.

Il Consigliere estensore

Manfredi

Il Funzionario Giudiziario
Marcello Baragona

Il Presidente

Baragona

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 26 MAR 2014



26 MAR 2014
Il Funzionario Giudiziario
Marcello BARAGONA